

Ricevuta acquisizione contratto integrativo

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001

In data:	09 maggio 2022 09:31:57
Registrazione ID:	5216807
Amministrazione/Ente:	ROIC802006
Responsabile del procedimento:	ROMANO VERONESE
Data di sottoscrizione:	28 marzo 2022
Forma giuridica:	contratto integrativo
Tipologia di contratto o atto:	normativo
Periodo di vigenza:	dal 2021 al 2022
Destinatari:	personale docente e ata
Composizione delegazione di parte pubblica:	solo direttori/dirigenti/funzionari
Numero organizzazioni sindacali firmatarie:	2
Firmato da RSU:	SI
Nome e file contratto integrativo:	sdg_2022-05-09_080642_0001.pdf Dimensione: 961.950 KB
Nome e file relazione tecnica:	relazione tecnico finanziaria 2021.22.pdf Dimensione: 308.497 KB
Nome e file relazione illustrativa:	relazione DS ok .pdf Dimensione: 426.616 KB
Note:	

Prot. 1381 II 10

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022

Oggi, 28 03 2022, presso la Sede dell'Istituto Comprensivo di Loreo

Tra

Il Dirigente Scolastico

Prof. Romano Veronese e

I Rappresentanti Sindacali

Domeneghetti Katia,
Ferro Nicoletta, *Micoletta Ferro*
Rosteghin Silvia, *Rosteghin Silvia*

I Rappresentanti delle OO.SS. provinciali

_____ FL CGIL

micoletta ferro / Nicoletta Ferro CISL

_____ UIL

Giancarlo Lupat SNALS

viene sottoscritto il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021/2022

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

- Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto **Comprensivo di Loreo**
- Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/22 e fino a sottoscrizione del successivo contratto.
- La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata.

Titolo II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

- Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;

10

1
K

de

- contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 — Informazione

- Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
- Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 — Confronto

- Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

- La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);

AF

de
P3
du
N

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
- La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.






Art. 6 – Interpretazione autentica

- L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
- Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
- Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

- La RSU dispone di un proprio Albo sindacale.
- Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale on-line raggiungibile dal sito dell'Istituto.




 3



- La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula situata presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.
- Alla RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

- Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
- Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
- La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
- Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
- Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
- Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno

alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,

- La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
- Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
- La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
- Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
- Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione, se l'adesione è totale: 1 per plesso (con 2 o 3 presenze) ; 2 per plesso (con 4 presenze).
- Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea (questi avranno di diritto titolo a partecipare alla successiva assemblea) resta fermo il principio che, in ciascun plesso dovrà rimanere almeno un collaboratore scolastico.

L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione, se l'adesione è totale: 1 per plesso (con 2 o 3 presenze) ; 2 per plesso (con 4 presenze).

- Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ciascun plesso e il funzionamento del centralino telefonico nella sede centrale. Saranno quindi addetti a tali attività, considerate servizi essenziali, un collaboratore scolastico per ciascun plesso e un' unità di personale amministrativo in sede centrale.
- Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Diritto di sciopero

- I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca.
- Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno, solo su chiamata del Dirigente (Legge n.146 del 12.06.90- Legge n. 83 del 11.04.2000).
- In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
- Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
- Il diritto di sciopero del Personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi (periodo di scrutini ed esami) e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art.2 della legge 146/90.

In caso di sciopero i docenti in servizio devono rimanere all'interno dell'edificio scolastico per la totalità del loro orario di servizio, anche in assenza di alunni; nel caso in cui la scuola sia chiusa, occorrerà presentarsi in presidenza o nella scuola più vicina appartenente allo stesso ordine, secondo accordi da stabilire di volta in volta con il D. S.

•

Art. 11 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

- Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l' ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO del 2 . 12. 2020.
- Per la determinazione del contingente si fa rinvio al Protocollo d'intesa sottoscritto il 03/02/2021

Art. 12 – Permessi sindacali retribuiti


- Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - i componenti della RSU di Istituto;
 - i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
- In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
- Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 13 – Permessi sindacali non retribuiti

- Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
- Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
- Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente.
- Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
- La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 14 – Referendum

- Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

- Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Diritto di accesso agli atti

- I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 48 ore (salvo manifesta impossibilità).
- Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).


Art. 16 – Trasparenza

- I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono sottoposti al regime di trasparenza previsto dalla normativa vigente,
- Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è sviluppata secondo la normativa vigente in materia.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.



Art. 18 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato a seguito di bando a procedura aperta a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
- Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
- Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.


Art. 19 – Le figure sensibili

- Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto all'antincendio.
- Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
- Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- Dalle ore 18.30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).
- Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'Istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito:
- fino alle 7:30 del mattino successivo per il personale ATA;
- fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque non oltre le ore 10:30, per il personale docente.



Titolo V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ
Capo I – personale ATA

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

- In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità;
 - continuità di servizio;
 - disponibilità espressa dal personale.
- Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
- Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
- Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 22 - Collaborazioni plurime del personale ATA

- Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
- Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA

- Il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un pari termine di uscita posticipata.

Capo II – personale docente

Art. 24 – Articolazione dell'orario dei docenti

- Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
- Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate.
- Ogni docente esprime una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
- Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.

- A parità di richiesta per un medesimo “giorno libero” – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all’anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico.

Art. 25 – Collaborazione plurime del personale docente

- Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
- Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell’Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
- Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

Titolo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 26 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico e dei docenti (c.d. BONUS)


Ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, i compensi inizialmente stanziati per la valorizzazione del personale docente sono ora utilizzati dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, e sono finalizzate a retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Tali risorse vengono quindi ripartite tra personale docente e ATA secondo le percentuali di cui al successivo art. 21 (72% al personale Docente e 28% al personale ATA).

La parte assegnata al personale ATA verrà utilizzata per retribuire i vari impegni svolti, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 1 del presente contratto.

La parte assegnata al personale Docente continuerà ad essere utilizzata per la valorizzazione del merito di tale personale, ai sensi di quanto disposto dalla L. 107/2015.

L’attribuzione dei compensi per la valorizzazione del merito verrà riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno o 31 agosto secondo i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione che prevedono l’attribuzione di punteggi a seconda delle varie attività svolte dal docente. In relazione alle risorse annualmente assegnate dal MIUR, verrà determinato il valore economico del singolo punto suddividendo l’importo assegnato per la somma complessiva di tutti i punti totalizzati. Il valore del punto così calcolato verrà moltiplicato per il punteggio del singolo docente, in tal modo determinando il compenso attribuibile al docente stesso. La quota di docenti a cui riconoscere il compenso per la valorizzazione del merito è fissata nel 25% dei docenti a tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno o 31 agosto in servizio nell’anno scolastico di riferimento. Nel caso di punteggi uguali, il compenso verrà riconosciuto a tutti i docenti aventi pari punti, anche qualora ciò comporti uno sfioramento della percentuale di cui sopra.



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- L'Istituto è parte della Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 26 ed usufruisce delle proposte formative dalla medesima rete offerte.
- Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN 26, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

Art. 28 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:

- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
- eventuali residui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:

- Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
- le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
- le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
- le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le risorse per di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015;
- le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2021-22 è stata comunicata con nota p.n. 21503 del 30/09/2021 una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **53.961,32 euro** (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:

- **35.501,29** euro per Fondo della Istituzione scolastica
- **3.505,76** euro per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa
- **2.044,02** euro per Incarichi Specifici del personale ATA
- **1.854,61** euro per la remunerazione delle Ore Eccedenti
- **704,27** euro attività complementari di educazione fisica

- **860,04** euro misure incentivanti per progetti relativi alla Aree a rischio
- **9.491,33** euro valorizzazione del merito del personale

A tale importo va aggiunta la somma residua del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa economie non utilizzate negli anni scolastici precedenti di € 11.432,72 così suddivise:

ECONOMIE A.S.2020/2021	
ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO
F.I.S.	€. 10.257,30
AREE A RISCHIO	€. 245,83
FUNZIONI STRUMENTALI	€. 24,89
ORE ECCEDENTI SOST.	€. 50,31
ATT. Sportiva	€. 624,86
Incarichi Specifici ATA	€. 88,75
Valorizzazione Merito del Personale	€. 140,78
TOTALE	€. 11.432,72

DISPONIBILITA' A.S. 2021/2022			
ISTITUTO CONTRATTUALE	assegnazione	economie	totale
FIS	35.501,29	9.432,72	44.934,01
FS	3.505,76		3.505,76
IS	2.044,02		2.044,02
OO EE	1.854,61	2.000,00	3.854,61
ATT EF	704,24		704,24
AREE A RISCHIO	860,04		860,04
VAL. PERS. SCOL.CO	9.491,33		9.491,33
Totale	53.961,32	11.432,72	65.394,01

- Dall'importo complessivo assegnato per il Fondo dell'Istituzione Scolastica vanno accantonati *ope legis* €3.210,00 (così calcolati: complessità organizzativa € 30 * 82 (14 CS+4 AA+64 doc) personale in O.d.D. escluso il DSGA + € 750,00 per istituti verticalizzati ed istituti con almeno 2 punti di erogazione del servizio scolastico) per indennità di Direzione spettante al DSGA.
- Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica è 44.934,01-3.210,00 = **euro 41.724,01**.

Art. 29 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica e la Valorizzazione del personale scolastico

1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, viene suddiviso tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 64 unità (pari al 78% dell'intero organico) e la quota ATA è di 19 unità, compreso il DSGA (pari al 22%).

2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:

- 72% personale docente
- 28 % personale ATA

3. La ripartizione delle risorse è disposta nelle Tabelle di cui all'allegato 1.

NORME FINALI

Art. 30 – Effetti abrogativi

1. Il presente contratto integrativo abroga e sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto.

Art. 31 – Modifiche e disapplicazioni

1. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

2. Le parti del presente accordo che risultassero, anche successivamente alla stipula, in contrasto con norme di legge o di regolamento o norme contrattuali o sentenze, sono nulle e si intendono automaticamente disapplicate fin dall'inizio.


Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il presente contratto non può comportare, per nessuna ragione e neanche per gli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie effettivamente assegnate all'Istituto per l'attribuzione di compensi accessori (ai sensi dell'art. 48 comma 3 D.Lgs. 165/01).

Pertanto, nel caso che le somme conclusivamente assegnate all'Istituto risultino, per qualsiasi ragione, inferiori a quelle previste, il Dirigente scolastico procede ad una riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

2. In caso non siano disponibili risorse su alcune delle voci riportate nelle tabelle allegate, sulle sole voci per cui il fabbisogno eccede la disponibilità si opera la riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo vale anche nel caso in cui l'accertamento dell'insufficienza delle risorse disponibili intervenga quando le attività previste sono già state svolte o sono in via di svolgimento.



Art. 33– Clausola di salvaguardia normativa

Le parti si impegnano a riaprire il tavolo negoziale qualora sopraggiungano variazioni normative in merito a materie oggetto di contrattazione. L'eventuale riapertura sarà limitata alle materie oggetto di intervento normativo.

Art. 34 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.



ALLEGATO 1**FONDO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA A. S. 2021/2022**

Totale disponibile	Quota docenti 72%	Quota ata 28%
41.724,01	30.041,29	11.682,72

VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

assegnazione	Quota docenti 72%	Quota ata 28%
9.491,33	6.833,76	2.657,57

RIPARTIZIONE FIS quota docenti €. 30.041,29:

€ 2.292,50 Progetti di Plesso

€ 27.721,79 Incarichi e funzioni

PLESSO	PROGETTO	IMPORTO
Infanzia Loreo	Psicomotricità	332,50
Primaria Loreo	Invalsi g-suite	227,50
	Invalsi	227,50
	Scuola "mission green"	280,00
Secondaria Loreo	Potenziamento e preparazione esami	350,00
	Informatica	140,00
	Informatica	140,00
	Recupero di matematica	455,00
	Imparare facendo	140,00
Totale		2.292,50

AREE A RISCHIO EMARGINAZIONE SCOLASTICA

Assegnazione	PLESSO	Progetto	Importo impegnato
€. 860,04	Primaria Loreo	Recupero e Potenziamento	420,00
		Recupero ortografico	420,00
		totale	840,00
Economie			20,04

INCARICHI FUNZIONI STRUMENTALI disponibilità €. 3.505,76	Compenso
Intercultura e alunni stranieri	550,00
Sito Web dell'Istituto	600,00
Orientamento	800,00
Autovalutazione d'Istituto	750,00
Sicurezza	800,00
Totale	3.500,00

economie euro5,

DOCENTI: DISPONIBILITA' PER INCARICHI €. 27.721,79

FUNZIONI	N.DOCENTI	IMPORTO UNITARIO	ORE PRO CAPITE	TOTALE	TOT PARZIALE
1^ Collaboratore del Dirigente	1	3500	1	3500,00	
2^ Collaboratore del Dirigente	1	3500	1	3500,00	7000,00
Fiduciari di plesso	7	17,5	50	6125,00	6125,00
Coordinatore S. S. di classe 3^	3	17,5	12	630,00	
Coordinatore S. S. di classe 2^	5	17,5	10	875,00	
Coordinatore S.S. di classe 1^	4	17,5	10	700,00	2205,00
Coordinatori S.Primaria	20	17,5	3	1050,00	
Coord.re di intersezione S.Infanzia	2	17,5	10	350,00	1400,00
Addetto primo soccorso gestione emergenza	25	17,5	1	437,50	
incaricato prevenzione incendi e tenuta registri	7	17,5	7	857,50	
addetto prevenzione incendi	32	17,5	1	560,00	
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	1	17,5	12	210,00	2065,00
Addetto alla Sicurezza sui Posti di Lavoro (ASPP)	2	17,5	12	420,00	420,00
Resp.le laboratorio Informatica Sc.Primaria	2	17,5	4	140,00	
Resp.le laboratorio Informatica Sc.Sec.	1	17,5	4	70,00	210,00
PTOF Nucleo Interno di Valutazione	8	17,5	9	1260,00	1260,00
Referente alunni BES	1	17,5	32	560,00	560,00
Tutor docenti	6	100	1	600,00	600,00
stesura orario secondaria	1	17,5	5	87,50	
stesura orario primaria	3	17,5	10	525,00	612,50
incaricato all'aggiornamento del sito	1	300	1	300,00	300,00
resp coordinamento emergenza-Referente COVID d'Istituto	1	2600	1	2600,00	
Referente plesso per emergenza	8	17,5	10	1400,00	4000,00
ore eccedenti sostituzione colleghi	0	0	0	0,00	
fondo riserva	0	0	0	0,00	
Referente Ind.Musicale	1	500	1	500,00	500,00
Referente cyberbullismo	2	17,5	10	350,00	350,00
fondo riserva Dirigente Scolastico				114,29	114,29
TOTALE				27721,79	
disponibilità totale					30014,29
disponibilità per progetti					2292,50

AF

DR

DR

DR

DR

PERSONALE ATA

contrattazione 2021.2022 Personale ATA disponibilità FIS €. 11.682,72						
plesso	profilo	attività		ore	compenso	totale
Secondaria Loreo	CS	piccola manutenzione	1	30	12,5	375
Secondaria Loreo	CS	comunicazioni esterne	2	5	12,5	125
Infanzia e Primaria	CS	spostamento in comuni diversi squadre lavoro in sicurezza	2	20	12,5	500
Amministrazione	AA	Responsabile area personale	1	50	14,5	725
Amministrazione	AA	Intensificazione attività	4	40	14,5	2320
Amministrazione	AA	addetti alla sicurezza	4	1	12,5	50
totale						4.095
lavoro straordinario						7.587,72

economie euro 0

contrattazione 2021.2022 Personale ATA disponibilità valorizzazione del personale €. 2.657,57							
plesso	profilo	attività	n addetti	ore	compenso	totale	note
Infanzia Loreo	CS	misurazione temperatura	2	9	12,5	225	
Infanzia Volto	CS	misurazione temperatura	2	9	12,5	225	
tutti i plessi	CS	controllo ingressi e intervallo	17	6	12,5	1275	
tutti i plessi	CS	controllo ingressi e intervallo	1	3	12,5	37,5	orario 18/36
tutti i plessi	CS	controllo ingressi e intervallo	1	1	12,5	12,5	orario 7/36
amministrazione	AA	comunicazioni emergenza didattica	2	20	14,5	580	
amministrazione	AA	comunicazioni emergenza personale	2	10	14,5	290	
Totale						2645	

economie euro 12, 57

contrattazione 2021.2022 Personale ATA disponibilità I.S. €. 2.044,02						
plesso	profilo	attività	n personale	ore pro c	compenso	totale
Infanzia Volto	CS	cura e igiene dei bambini	3	30	12,5	1125
Infanzia Loreo	CS	cura e igiene dei bambini	3	24	12,5	900
Totale						2025

economie euro 19,02

**PROGETTI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL PERSONALE
FINANZIATI DAI COMUNI DI ROSOLINA E LOREO (lordo stato)**

ROSOLINA

PLESSO	PROGETTO	IMPORTO
Infanzia "G.Rodari"	biblioteca	418,01
	yoga	46,45
	Orto e giardino	46,45
Primaria "A.Moro"	G Suite	510,90
	minibasket	23,22
	Benessere a scuola	46,45
Primaria "C.Gronchi"	Emozioni in musica	
	Benessere a scuola	92,89
	minibasket	92,89
	43' giornata mondiale alimentazione	46,45
Secondaria "M.Sanudo il G."	Emozioni in musica	
	Giornalino on line	1.486,24
	Potenziamento e preparazione agli esami	2.229,36
	robotica	789,57
	Shoah	464,45
	legalità	232,23
Personale ATA	Imparare facendo	464,45
	Gestione dei finanziamenti	859,23
TOTALE		7.849,24

LOREO

PLESSO	PROGETTO	IMPORTO
Primaria "G.Marconi"	Ein, zwein,drei	185,78
Seondaria "D.S.Marchetti"	Imparare facendo	139,34
TOTALE		325,12

Sottoscritto

Delegazione di Parte Pubblica

Dirigente Scolastico Prof. Romano Veronese

Delegazione di parte sindacale

RSU: Doc. Domeneghetti Katia

Doc. Ferro Nicoletta

Coll. Scol.ca Rosteghin Silvia

I Rappresentanti delle OO.SS. provinciali

_____ FL CGIL

_____ CISL

_____ UIL

_____ UNALS

Romano Veronese

Nicoletta Ferro

Katia

Silvia

CGIL